

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO



RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

sito web: www.corsopraticodidiritto.it
E-mail: corsopraticodidiritto@gmail.com

CORSO PRATICO DI DIRITTO

INDICE

1. L'EVOLUZIONE STORICA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
2. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
3. LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA: I RICORSI AMMINISTRATIVI
4. *Segue:* IL RICORSO GERARCHICO
5. *Segue:* IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6. LA DISCIPLINA DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE
7. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA
8. LA TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA
9. LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
10. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO: NOZIONI GENERALI
11. L'AZIONE E LE PARTI DEL PROCESSO
12. IL RICORSO
13. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E GLI ATTI DELLE PARTI
14. LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
15. LA TUTELA CAUTELARE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
16. I MEZZI DI IMPUGNAZIONE
17. IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
18. IL GIUDIZIO IN MATERIA DI ACCESSO E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
19. IL RITO AVVERSO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
20. IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE E IL RITO ABBREVIATO COMUNE *EX* ART. 119 C.P.A.
21. IL RITO SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
22. IL GIUDIZIO IN MATERIA ELETTORALE
23. IL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI
24. LE ALTRE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

IL GIUDIZIO IN MATERIA DI ACCESSO E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi nel nostro ordinamento risulta dal combinato disposto degli **artt. 25 L. 241/1990 e 116 c.p.a.**, che disciplina anche la tutela del **diritto di accesso civico** connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza.

Il giudizio è affidato alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**.

Il rito in materia di accesso presenta le seguenti **caratteristiche**:

- rientra tra le ipotesi di **giurisdizione esclusiva del GA**;
- è **generale**, in quanto applicabile a tutte le ipotesi di accesso ai documenti;
- è **accelerato**, in quanto il termine di presentazione del ricorso è di 30 gg;
- è **semplificato**;
- la trattazione si svolge in **Camera di consiglio**;
- il giudice ha **ampi poteri cognitori e decisor**;
- consente una **tutela effettiva degli interessi del ricorrente**.

Il procedimento descritto all'art. 116 c.p.a si applica sia in caso di **impugnazione delle determinazioni sull'istanza di accesso**, sia contro il **silenzio** della PA sulla istanza (decorso inutilmente 30 gg dalla richiesta, questa si intende respinta).

Il ricorso va proposto entro **30 giorni** dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla determinazione del silenzio, mediante **notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato**.

Nel caso in cui sia già pendente un giudizio amministrativo, il ricorso sull'accesso può essere proposto con **istanza depositata nella segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione** all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.

L'istanza può essere decisa con un'ordinanza separatamente dal giudizio principale oppure con la sentenza che definisce quest'ultimo.

Il giudice si pronuncia con **sentenza in forma semplificata**, contenente l'**accertamento della sussistenza del diritto di accesso** e la **condanna dell'amministrazione all'esibizione** e, ove previsto, la **pubblicazione** dei documenti richiesti.

Con l'ordine di esibizione, il giudice assegna anche un **termine non superiore a 30 gg**, entro il quale lo stesso deve essere eseguito dettando le relative modalità.

***** FINE ANTEPRIMA *****